



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026** (punto N 7)

Delibera

N 960

del 03/08/2026

*Proponente*

EUGENIO GIANI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Marco FERRETTI

*Direttore* Roberto SCALACCI

*Oggetto:*

Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 24 febbraio 2025 "Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale

*Presenti*

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

Filippo BONI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

*Assenti*

David BARONTINI

Alberto LENZI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Riferimento</i> |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| A                    | Si                   | ALLEGATO A         |

*STRUTTURE INTERESSATE*

| <i>Denominazione</i>                    |
|-----------------------------------------|
| DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE |

*Allegati n. 1*

*A*

*ALLEGATO A*

*00eefc5fb1af0b1e6682b05539ed5320859527915040f4f5a3b39d136397fd0c*

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Visto in particolare l’articolo 29 della suddetta legge che al comma 2 prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono definite la composizione, l’articolazione territoriale e le regole di funzionamento delle commissioni di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio e al comma 6 stabilisce che il regolamento indica i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previsti dalla legge;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022 n. 36/R di attuazione della sopra citata legge ed in particolare l’articolo 94, comma 1;

Vista la deliberazione n. 190 del 24 febbraio 2025 “DPGR 36/R/2022. Modifica alla DGR 83/2023 relativa alla disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico-venatoria previsti dalla normativa regionale” ed in particolare l’allegato A, Sezione IV, articolo 11 bis “Corsi per operatori grandi carnivori (art. 94 del d.p.g.r. 36/R/2022)”;

Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1237 del 17 giugno 2025 che modifica la direttiva 92/43/CEE Habitat del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*), con la quale è stata adottata la modifica degli allegati IV e V della Direttiva 92/43/CEE, spostando la specie lupo (*Canis lupus*) dall’elenco delle “Specie che richiedono una protezione rigorosa” (Allegato IV) all’elenco delle “Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione” (Allegato V), allineando la Direttiva habitat alla Convenzione di Berna già modificata in data 3 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 novembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026, con il quale sono stati modificati gli allegati D ed E del d.p.r. 357/1997 (normativa che recepisce le indicazioni della Direttiva Habitat nel territorio italiano), recependo la modifica degli allegati IV e V operata dalla sopra richiamata Direttiva 1237/2025;

Vista la legge 17 marzo 2026 n. 36 “Legge di Delegazione europea 2025” in cui all’articolo 7, comma 2 prevede di “apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237”;

Vista la legge 12 settembre 2025 n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) che riguardo alla specie lupo, all’articolo 13, comma 2, 3° capoverso, riporta: “All’interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.”;

Visto il “Programma dei corsi per l’abilitazione di operatori per il monitoraggio e coadiutori per la gestione del lupo” redatto da ISPRA e trasmesso con nota prot. n. 0816805 del 17 ottobre 2025;

Dato atto che il decreto di cui all’articolo 13 della legge sopra citata non è stato ancora emanato;

Ritenuto necessario, tuttavia, alla luce dell’evoluzione della normativa europea e nazionale sopra citata, aggiornare la disciplina dei corsi per operatore grandi carnivori prevista dall’articolo 11 bis dell’allegato A alla d.g.r. n. 190/2025 sopra citata, nel rispetto del “Programma dei corsi per l’abilitazione di operatori per il monitoraggio e coadiutori per la gestione del lupo”;

Considerato inoltre necessario, alla luce dell’esperienza maturata negli anni durante lo svolgimento degli esami di abilitazione venatoria e selezione, prevedere, agli articoli 5, 9 e 10 dell’allegato A della d.g.r. n. 190/2025 che nel caso di assenza giustificata alla prova scritta od orale, il candidato possa richiedere successivamente di poter svolgere la/le prova/e, anche in altra sede territoriale, in funzione della programmazione annuale delle prove pubblicate sul sito web della Regione Toscana e che tali richieste di rinvio sono valide fino al 31 dicembre di ciascun anno;

Ritenuto quindi necessario modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 24 febbraio 2025 “Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale”, sostituendo l’allegato A con l’allegato A alla presente deliberazione contenente le modifiche agli articoli sopra citati;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1. di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 24 febbraio 2025 “Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale”, sostituendo l’allegato A con l’allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le modifiche agli articoli 5, 9, 10 e 11 bis.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile  
MARCO FERRETTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI